

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Pieve di Soligo, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di contributi, liberalità e vantaggi economici ad enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.

Il presente Regolamento si conforma, inoltre, ai principi enunciati nell'art. 31 dello Statuto Comunale in materia di valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato.

ART. 2 FINALITA' GENERALE

La concessione dei benefici o vantaggi economici è finalizzata alla tutela e all'incremento di interessi oggettivamente rilevanti per la comunità, da valutarsi di volta in volta, secondo i seguenti criteri:

- 1) la partecipazione più vasta possibile dei cittadini alle attività proposte;
- 2) lo sviluppo della vita culturale, economica, sociale, sportiva o di altro ambito, purché ritenute rilevanti ai fini dell'incremento e della qualificazione della vita pubblica;
- 3) la dichiarazione da parte dell'associazione o dell'ente proponente di non perseguire alcuna finalità di lucro con le attività e manifestazioni proposte per la concessione di contributo.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il presente Regolamento detta i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati, Gruppi ed organizzazioni similari pubbliche e private (in seguito denominate genericamente "associazioni"):

- aventi sede nel Comune di Pieve di Soligo o con un'attività significativa anche nel territorio comunale o con un numero rilevante di praticanti residenti nel Comune o Associazioni che pur non avendo sede principale nel Comune di Pieve di Soligo rivestano una valenza nazionale o internazionale con finalità riconosciute e ritenute significativamente rilevanti (es. finalità di ricerca, interventi umanitari o a tutela dell'ambiente, ecc.);
- operanti senza finalità di lucro e per scopi che non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume;
- che abbiano un'organizzazione interna a base democratica;
- che promuovano e realizzino attività di interesse generale a rilevanza sociale, culturali, sportive, ricreative e a carattere umanitario, riconducibili tra le funzioni proprie del Comune come previsto dalla legge e dallo statuto e coerenti con i programmi e gli ambiti individuati dall'amministrazione come Aree di intervento prioritario per lo sviluppo delle iniziative sussidiarie;
- che svolgano un'attività coerente con la Carta dei Valori del Volontariato (documento recepito anche da questo Ente con D.C.C. n. 86 del 30-11-05).

Sono esclusi in ogni caso i partiti politici, le organizzazioni con finalità politiche e le organizzazioni sindacali.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e di solidarietà

verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, oppure per concorrere a specifiche iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo sociale, morale, culturale, sportivo ed economico, comunque riconducibili ai principi fondamentali di cui all'art. 1 dello Statuto Comunale.

ART. 4 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO

Il termine contributo va inteso in senso lato, comprendendovi in esso le previsioni di cui all'art. 12 primo comma della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Oltre alle somme di denaro, si considerano pertanto contributi tutti quei vantaggi anche economici riconosciuti all'Associazione quali, a titolo esemplificativo, l'occasionale prestazione di servizi, l'utilizzo di beni dell'Amministrazione, la stampa di manifesti o inviti, l'offerta di targhe o medaglie nonché la concessione a titolo gratuito dell'uso di sale o di locali richiesti per lo svolgimento delle manifestazioni, compatibilmente con eventuali altre norme regolamentari comunali in quanto applicabili.

ART. 5 - TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO

Ai fini del presente Regolamento i contributi si distinguono in:

- a) CONTRIBUTI ORDINARI: somma/e di denaro concessa/e annualmente, preceduta da una valutazione complessiva operata dall'Assessore competente, sull'attività ordinaria svolta dal richiedente nell'anno preso in considerazione e in base all'istruttoria redatta dall'ufficio competente.
 - b) CONTRIBUTI STRAORDINARI: somma di denaro concessa *una tantum* non ripetibile e preceduta da una valutazione operata dall'Assessore competente, della specifica iniziativa o progetto per cui è richiesta e in base all'istruttoria redatta dall'ufficio competente.
- I contributi di cui sopra potranno in tutto o in parte essere erogati sotto forma di beni o servizi come meglio delineati al comma 2 del precedente articolo.

ART. 6 – CONTRIBUTI ORDINARI: CRITERI DI VALUTAZIONE

L'ammissibilità e la misura del contributo ordinario sono determinati dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore di Reparto, previa valutazione, dei sottoelencati elementi:

- a) collaborazione, nello svolgimento di attività di interesse generale, con l'Amministrazione Comunale e/o con altre associazioni del territorio;
- b) attività ordinaria organizzata dall'Associazione nell'anno precedente e quella programmata per l'anno rispetto al quale si chiede il contributo;
- c) congruità dell'attività dell'Associazione in relazione alle risultanze di bilancio.
- d) frequenza, periodicità e tipologia delle iniziative riservate agli associati e/o alla popolazione;
- e) numero delle persone iscritte aderenti all'Associazione.
- f) il livello di interesse (locale, intercomunale, provinciale ecc.) delle iniziative;
- g) la qualità delle iniziative dal punto di vista culturale, scientifico, economico, turistico e di salvaguardia delle tradizioni locali, sociale, ambientale, educativo, sportivo ecc.;
- h) il livello di coinvolgimento delle comunità.
- i) il coinvolgimento di minori, anziani, diversamente abili

ART. 7 - CONTRIBUTI ORDINARI: LIMITI

La concessione da parte del Comune in un esercizio finanziario di un contributo non costituisce in alcun modo impegno per l'Amministrazione di erogarlo, in tutto o in parte, anche per l'esercizio successivo.

Nella determinazione della misura del contributo ordinario, dovranno inoltre essere considerati tutti quei vantaggi economici attribuiti nel corso dell'anno, e di cui al precedente articolo 4.

ART. 8 - CONTRIBUTI ORDINARI: MODALITA' DI RICHIESTA

La domanda di contributo ordinario, per la gestione ordinaria, conforme al modello in allegato al presente Regolamento (Allegato A), sarà corredata dalla seguente documentazione:

- copia dello Statuto o Regolamento dell'Associazione, ove non sia già stato presentato;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma di massima per l'anno rispetto al quale si chiede il contributo con l'indicazione dei periodi di svolgimento e della relativa previsione di spesa/entrata ;
- copia del bilancio di previsione dell'anno per il quale si chiede il contributo.

I documenti di cui sopra, sottoscritti dal rappresentante dell'Associazione, dovranno pervenire al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno precedente a quello per il quale viene chiesto il contributo, a pena di esclusione.

Qualora i soggetti di cui all'art. 3 provvedano all'approvazione del bilancio oltre la data suindicata, la domanda di contributo dovrà essere integrata mediante deposito del documento contabile entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione, rimanendo a ciò subordinata l'assegnazione del contributo.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Il contributo potrà essere liquidato in parte dopo la presentazione e l'accoglimento della domanda, in una o più rata complessivamente non superiori al 60% e la rimanenza (40%) a conclusione dell'annualità.

L'intero contributo o il saldo della somma assegnata verrà erogato a seguito di presentazione da parte dei soggetti beneficiari di:

- conto consuntivo dell'anno al quale si riferisce il contributo,
- copia dei documenti comprovanti la spesa sostenuta per un importo corrispondente almeno al contributo concesso. In caso di documentazione attestante una spesa inferiore al contributo assegnato, lo stesso verrà decurtato fino alla concorrenza dell'importo documentato.

Bilancio di previsione e conto consuntivo possono essere redatti con riferimento all'anno solare (01 gennaio – 31 dicembre), o con riferimento alla stagione sportiva.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o di ridurre l'entità del contributo qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.

ART. 9 – SANZIONI

Qualora l'Associazione deroghi dalle finalità statutarie o utilizzi i contributi concessi per

scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di ammissione, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione e senza averne ricevuto la relativa autorizzazione, sarà considerata esclusa dalla concessione di qualsivoglia contributo ordinario e straordinario nell'anno successivo e potrà essere valutata un'eventuale richiesta di rimborso di quanto erogato.

ART. 10 - CONTRIBUTI ORDINARI: DEROGHE

Non si applica il presente Regolamento a quei contributi che l'Amministrazione Comunale annualmente eroga in base ad apposite convenzioni che, pertanto, verranno erogati secondo quanto disposto dalle stesse e dalle modifiche o integrazioni successivamente apportate.

ART. 11 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono finalizzati a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni o progetti non inclusi nella gestione ordinaria ed aventi particolare carattere di promozione e partecipazione.

Può essere concesso, previa presentazione di domanda, conforme al modello in allegato al presente regolamento (Allegato B), almeno 45 giorni, prima salvo che gli uffici non provvedano diversamente, in cui saranno precisati i caratteri dell'iniziativa e i soggetti interessati.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) un programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
- b) un preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico.

L'ammissibilità e la misura del contributo straordinario sono determinati dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore di Reparto, previa valutazione, tenuto conto dei seguenti criteri:

- la collaborazione, nello svolgimento dell'iniziativa, con l'Amministrazione Comunale e/o con altre associazioni del territorio;
- il livello di interesse (locale, intercomunale, provinciale, ecc.) dell'iniziativa proposta a contributo;
- la qualità dell'iniziativa mediante valutazione dell'interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico, turistico e di salvaguardia delle tradizioni locali, assistenziale e sociale, ambientale, educativo e sportivo;
- il coinvolgimento della comunità;
- il coinvolgimento di minori, anziani e diversamente abili;
- il suo svolgimento in forma sperimentale.

Il contributo potrà essere liquidato in parte (40%) dopo la presentazione e l'accoglimento della domanda e la rimanenza (60%) a conclusione dell'iniziativa.

L'intero contributo o il saldo della somma assegnata verrà erogato a seguito di presentazione da parte dei soggetti beneficiari, della comunicazione del regolare svolgimento dell'iniziativa, che dovrà pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla sua conclusione, a pena di decadenza dall'assegnazione, accompagnata da:

- consuntivo delle entrate e delle spese sostenute,
- copia dei documenti comprovanti la spesa sostenuta per un importo corrispondente almeno al contributo concesso. In caso di documentazione attestante una spesa inferiore al contributo assegnato, lo stesso verrà decurtato fino alla concorrenza dell'importo

documentato.

Nel caso in cui la manifestazione per la quale è stato chiesto il contributo non dovesse avere luogo l'intera somma eventualmente erogata in sede di acconto dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla data prevista per l'evento.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o di ridurre l'entità del contributo qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.

Al contributo straordinario potranno essere ammesse anche quelle Associazioni che godono di contributi ordinari purché l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo straordinario, non sia prevista nel programma annuale presentato o da presentare.

La concessione del contributo comunale per singole iniziative implica l'obbligo per i soggetti richiedenti di inserire su tutto il materiale pubblicitario lo stemma del comune con la dicitura "Con il contributo del Comune di Pieve di Soligo", nonché di renderlo visibile, anche vocalmente, nei mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa. In ogni caso, le modalità d'uso dello stemma del Comune dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici responsabili del procedimento.

ART. 12 -ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI

I soggetti che ricevono contributi di cui all'art. 5 e/o il patrocinio di cui all'art. 14 sono tenuti a:

- farli risultare nelle loro scritture contabili;
- pubblicizzarli, fermo restando le disposizioni di legge vigenti nel tempo, in maniera idonea, specie attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione delle iniziative realizzate con il contributo de quo ovvero anche con il solo patrocinio del comune.

ART. 13 -PUBBLICITÀ DEI BENEFICIARI

I soggetti ai quali, in ogni esercizio finanziario sono stati erogati contributi, sono iscritti, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e dell'art. 12 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

ART. 14. CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'Amministrazione Comunale rende noto alla cittadinanza circa una manifestazione, un'iniziativa o un progetto presentati e realizzati da un'associazione, un ente o una persona fisica.

La richiesta, firmata dal rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, conforme al modello in allegato al presente regolamento (Allegato C), deve essere inoltrata in carta libera al Sindaco o Assessore ed assunta al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima dell'evento, salvo che gli uffici non dispongano diversamente, per il quale il patrocinio stesso è richiesto, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, la data e il luogo di svolgimento, le finalità perseguite, gli oneri finanziari necessari, la partecipazione di eventuali sponsor, e l'avvenuto ottenimento di altri patrocini pubblici.

Il patrocinio si concede per singole iniziative e implica la possibilità per i soggetti richiedenti di citarlo mediante l'apposizione dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario e la dicitura "Patrocinio del Comune di Pieve di Soligo". In ogni caso, le modalità d'uso dello stemma del Comune dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici

responsabili del procedimento.

Il patrocinio del Comune può essere concesso, di regola, a favore di tutte le iniziative di Enti, Associazioni, Gruppi o Sodalizi che non presentino puro scopo di lucro e/o finalità commerciali.

Il patrocinio comunale e lo stemma concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta, non possono essere utilizzati per altre manifestazioni. Se la manifestazione viene replicata ogni anno, deve essere sempre accompagnata da nuova domanda.

Il patrocinio, verificate le condizioni di cui al punto precedente, può essere concesso ed attestato da ogni singolo Assessore di reparto. Quest'ultimo può rimettersi alla decisione collegiale su richieste per le quali sia dubbio il valore dell'iniziativa e/o l'assenza dello scopo di lucro e/o commerciale.

ART. 15- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I contributi alle Associazioni per l'anno 2011, fermo restando il rispetto dei criteri di cui sopra, potranno essere concessi previa presentazione della prevista documentazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

ALLEGATO (A)

DA PRESENTARE ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO A CUI SI RIFERISCE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ATTIVITA' ANNUALE – Art. 8

**AI SINDACO
del Comune di
Pieve di Soligo TV**

...l.sottoscritt... nat.... a

il.....residente:
(indicare via – n. civico – C.A.P. – località di residenza)

tel.....e-mail:

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione/Ente/Istituzione:

.....

con sede:
(indicare via – n. civico – C.A.P. –località)

tel..... e-mail:

CHIEDE

la concessione di un contributo economico a sostegno dell'attività annuale ordinaria per l'anno

A tal fine allega la seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto o Regolamento dell'Associazione, ove non sia già stato presentato;
 - b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma di massima per l'anno rispetto al quale si chiede il contributo con l'indicazione dei periodi di svolgimento e della relativa previsione di spesa/entrata ;
 - c) *copia del bilancio di previsione dell'anno per il quale si chiede il contributo.
- (* Qualora l'approvazione del bilancio avvenisse oltre la data suindicata, la domanda di contributo dovrà essere integrata mediante deposito del documento contabile entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione, rimanendo a ciò subordinata l'assegnazione del contributo).

Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del "Regolamento per l'assegnazione di contributi economici diversi a enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative" e di impegnarsi a rispettarle.

Data

Il Presidente/Legale Rappresentante

.....

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196)

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria delle presente, relativa ad un'attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato Decreto Legislativo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini delle corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Pieve di Soligo, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Data

Il Presidente/ Legale Rappresentante_____

ALLEGATO (B)

DA PRESENTARE 45 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE

**DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPECIFICHE - Art. 11**

**AI SINDACO
del Comune di
Pieve di Soligo TV**

...l. sottoscritt..... nat.... a

il.....residente:
(indicare via – n. civico – C.A.P. – località di residenza)

tel.....e-mail:

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione/Ente/Istituzione:

.....

con sede:.....
(indicare via – n. civico – C.A.P. –località)

tel..... e-mail:

C.F. [|||||] P.IVA [|||||]

CHIEDE

la concessione di un contributo economico straordinario per l'effettuazione, in codesto Comune,
della seguente manifestazione/iniziativa
nel periodo

A tal fine allega la seguente documentazione:

- a) programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e luogo dello svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
- b) preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico;
- c) dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento (modello D).

Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del "Regolamento per l'assegnazione dei contributi" e di impegnarsi a rispettarle.

Data

Il Presidente/Legale Rappresentante

.....

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196)

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria delle presente, relativa ad un'attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato Decreto Legislativo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini delle corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Pieve di Soligo, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Data

Il Presidente/ Legale Rappresentante

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO - Art. 14

**AI SINDACO
del Comune di
Pieve di Soligo TV**

...l. sottoscritt... nat... a

il..... residente:.....
(indicare via – n. civico – C.A.P. – località di residenza)

tel..... e-mail:

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione/Ente/Istituzione:

.....

con sede:
(indicare via – n. civico – C.A.P. –località)

tel..... e-mail:

C.F. [|||||] P.IVA [|||||]

CHIEDE

la concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale per l'effettuazione in codesto

Comune della manifestazione/iniziativa

nel periodo.....

Allega alla presente una relazione sulle caratteristiche e il calendario della manifestazione.

Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del "Regolamento per l'assegnazione dei contributi" e di impegnarsi a rispettarle.

Data

Il Presidente/Legale Rappresentante

.....

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196)

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria delle presente, relativa ad un'attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato Decreto Legislativo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini delle corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Pieve di Soligo, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Data

Il Presidente/ Legale Rappresentante